



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi fino al
_____ di _____

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 101 del 12/11/2013

OGGETTO: Tribunale di Taranto – sez. Lavoro: ricorso per decreto ingiuntivo
Picaro Antonio c/Comune di Castellana Grotte. Incarico a legale di
fiducia per resistere in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 24/10/2013 è stato notificato il ricorso in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data al n. 25627, con il quale è stato richiesto al Tribunale di Taranto – sezione lavoro di ingiungere, a questo Ente il pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.189,97 oltre interessi legali dal dì di maturazione del diritto sino al soddisfo, come per legge, e le spese della procedura monitoria in complessivi € 370,00 oltre all'eventuale contributo unificato, all'I,V,A e al contributo integrativo.

CONSIDERATO che:

- dall'esame del decreto ingiuntivo si rileva, *prime facie*, che in tale ricorso l'ex dipendente fa riferimento a una deliberazione di riconoscimento benefici, annullata in autotutela da parte di questo Ente (senza che se ne dia atto nel ricorso) e che i benefici richiesti non attengono ai lavoratori dipendenti da Enti Locali, così come pure si rileva dalla deliberazione di annullamento in autotutela;
- nessuna somma, pertanto, è dovuta da parte di questo Ente.

Per quanto sopra esposto, è evidente la necessità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo per la tutela degli interessi di questa Civica Amministrazione,

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Rosa Falciglia, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via Roma n. 57.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 1734/2013 del Tribunale di Taranto sezione Lavoro, emesso in data 21.09.2013, notificato a questo Ente in data 24.10.2013 da Picaro Antonio, assunto al protocollo generale in pari data al n. 25627, per tutte le ragioni riferite in premessa e per le ulteriori motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Rosa Falciglia, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via Roma n. 57;
- 3) Stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.
- 4) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto la regolarità contabile del presente decreto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

(timbro e firma)